

Comunicazione FINMA sulla vigilanza 02/2024

Stato del processo relativo alla documentazione addizionale da parte degli intermediari assicurativi

29 aprile 2024

Indice

1	Punti chiave	3
2	Richiesta di documentazione addizionale: è tempo di agire!	3
2.1	Situazione iniziale e obiettivo	3
2.2	Le cifre attuali	4
3	Passi da intraprendere entro il 30 giugno 2024	5
3.1	Accesso al portale FINMA e alla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA	5
3.2	Inoltro della richiesta di documentazione addizionale	5
3.3	Esame della documentazione addizionale da parte della FINMA ..	5
3.4	Cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa	6
4	Rispetto del termine	6
5	Informazioni utili	7
	Appendice	8

1 Punti chiave

1. Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore la Legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA; RS 961.01) e l'Ordinanza sulla sorveglianza (OS; RS 961.011) rivedute. Per poter continuare a svolgere l'attività di intermediazione assicurativa, tutti gli intermediari assicurativi che a quella data erano già registrati, devono presentare una richiesta di documentazione addizionale.
2. La documentazione addizionale obbligatoria deve essere presentata alla FINMA **entro il 30 giugno 2024**.
3. Per la presentazione della documentazione addizionale è necessario avere **accesso al portale FINMA**. L'accesso deve essere richiesto quanto prima.
4. Gli intermediari assicurativi che presentano la documentazione addizionale entro il 30 giugno 2024 possono continuare a svolgere la loro attività fino alla decisione della FINMA sull'adempimento delle condizioni di registrazione.

2 Richiesta di documentazione addizionale: è tempo di agire!

La scadenza del termine transitorio per la documentazione addizionale obbligatoria degli intermediari assicurativi registrati si avvicina. Gli intermediari assicurativi non vincolati che ai sensi del diritto previgente al 1° gennaio 2024 erano già registrati nel registro della FINMA devono presentare alla FINMA la richiesta di documentazione addizionale entro il 30 giugno 2024 al più tardi.

2.1 Situazione iniziale e obiettivo

Il 1° gennaio 2024 sono entrate in vigore la LSA e l'OS rivedute. Nell'ottica di migliorare la tutela della clientela, i requisiti posti all'attività di intermediazione assicurativa sono stati inaspriti. La FINMA ha già informato sulla nuova regolamentazione dell'intermediazione assicurativa e i nuovi obblighi a partire dal 1° gennaio 2024 pubblicando la Comunicazione FINMA sulla vigilanza 04/2023 «Piano d'azione per gli intermediari assicurativi»¹. Inoltre, il precedente portale per gli intermediari WebReg è stato sostituito da una nuova soluzione di sistema il 1° gennaio 2024. La nuova piattaforma, ossia la Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP), serve alla comunicazione elettronica tra la FINMA e gli intermediari assicurativi.

¹ www.finma.ch > Documentazione > Comunicazioni FINMA sulla vigilanza

Gli intermediari assicurativi non vincolati già iscritti nel registro secondo il diritto previgente² devono trasmettere la documentazione addizionale obbligatoria. A tal fine, l'ordinanza del Consiglio federale ha concesso loro un termine di sei mesi, fissato al **30 giugno 2024** al più tardi³.

Lo scopo della presente Comunicazione sulla vigilanza è indicare le fasi della procedura di presentazione della documentazione addizionale e fornire agli intermediari assicurativi registrati, ma che non hanno ancora fornito tale documentazione, informazioni utili e strumenti ausiliari per adempiere l'obbligo di trasmettere la documentazione addizionale.

2.2 Le cifre attuali

Il 1° gennaio 2024 risultavano iscritti nel registro pubblico della FINMA 8766 intermediari assicurativi. Essi sono tenuti a trasmettere alla FINMA, entro la scadenza del termine transitorio, ossia il 30 giugno 2024, la documentazione addizionale in via elettronica tramite l'EHP.

Fino al 25 aprile 2024, 1'830 intermediari assicurativi registrati hanno presentato alla FINMA una richiesta di documentazione addizionale, 1'217 delle quali sono state approvate dalla FINMA. Sebbene la FINMA abbia registrato un aumento costante delle richieste dalla decorrenza del termine di presentazione della documentazione addizionale all'inizio dell'anno, il numero è di gran lunga inferiore alle aspettative. Al 25 aprile 2024 risulta che 6'936 intermediari assicurativi non hanno ancora inoltrato una richiesta di documentazione addizionale, incorrendo nel pericolo di non rispettare la scadenza e dunque di essere stralciati dal registro nonché, potenzialmente, di esercitare l'attività in modo illecito.

Richieste di documentazione addizionale: Stato al 25 aprile 2024	Richieste pervenute	Richieste approvate
Persone giuridiche, imprese individuali/società di persone	337	134
Persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente	1'493	1'083

² La FINMA può iscrivere nel registro gli intermediari assicurativi vincolati se forniscono la prova di voler avviare un'attività all'estero per la quale lo Stato interessato esige un'iscrizione nel registro in Svizzera (art. 42 cpv. 4 LSA).

³ Art. 216c cpv. 5 OS

3 Passi da intraprendere entro il 30 giugno 2024

3.1 Accesso al portale FINMA e alla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA

Per poter inoltrare in via elettronica alla FINMA una richiesta di documentazione addizionale, è necessario disporre di un accesso al portale FINMA e alla Piattaforma di rilevamento e di richiesta della FINMA (EHP)⁴. L'accesso all'EHP è disponibile sul portale FINMA⁵. Per presentare la documentazione addizionale alla FINMA tramite l'EHP, occorre effettuare una registrazione una tantum sul portale FINMA⁶.

È fondamentale che tutti gli intermediari assicurativi registrati al 1° gennaio 2024 richiedano sin d'ora l'accesso al portale FINMA e all'EHP. In mancanza di tale accesso, la richiesta di documentazione addizionale obbligatoria non può essere inoltrata. La concessione dell'accesso da parte della FINMA può richiedere alcuni giorni lavorativi.

3.2 Inoltro della richiesta di documentazione addizionale

Per la documentazione addizionale gli intermediari assicurativi devono inoltrare tramite l'EHP tutte le indicazioni e tutti i documenti come per una prima registrazione di cui all'art. 184 OS⁷. Le indicazioni dettagliate sui documenti da presentare sono riportate nell'allegato 6 dell'OS⁸ come pure nelle guide pratiche per le richieste di nuove registrazioni e documentazione addizionale di intermediari assicurativi non vincolati⁹.

3.3 Esame della documentazione addizionale da parte della FINMA

Non appena la documentazione addizionale viene inoltrata tramite l'EHP, la FINMA procede a esaminarla. Gli intermediari assicurativi la cui presentazione della richiesta è andata a buon fine, ricevono dalla FINMA un'e-mail di

⁴ Disponibile al link: <https://www.finma.ch/it/finma/scambio-digitale-con-la-finma/ehp-zugang-fuer-versicherungsvermittler/>

⁵ Disponibile al link: <https://portal.finma.ch/auth-login/portal?lang=it>

⁶ Nel manuale d'uso «[Registrazione per gli intermediari assicurativi](#)» sono descritte nel dettaglio le fasi della registrazione.

⁷ Gli intermediari assicurativi che il 1° gennaio 2006 vantavano nel campo dell'intermediazione assicurativa almeno cinque anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione principale o almeno otto anni d'esperienza professionale a titolo d'occupazione accessoria e che il 1° gennaio 2024 risultavano iscritti nel registro, beneficiano della clausola di *grandfathering* per la formazione. Sono considerati professionalmente qualificati e non devono sostenere alcun esame per la formazione.

⁸ [Allegato 6 dell'OS](#)

⁹ Guida pratica per le richieste di nuove registrazioni e documentazione addizionale di intermediari assicurativi non vincolati in qualità di persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente, Guida pratica per le richieste di nuove registrazioni e documentazione addizionale di intermediari assicurativi non vincolati in qualità di persone giuridiche, imprese individuali e società di persone, disponibili al link: www.finma.ch > Autorizzazione > Intermediari assicurativi.

conferma generata automaticamente (v. allegato) e pertanto hanno rispettato il termine transitorio. **Essi possono continuare a svolgere l'attività di intermediario assicurativo fino alla decisione in merito all'approvazione della richiesta di documentazione addizionale.** L'approvazione della richiesta viene comunicata ai richiedenti tramite e-mail. La FINMA esamina le richieste di documentazione addizionale inoltrate in base all'ordine di arrivo. L'esame del grande numero di richieste richiederà un po' di tempo.

La presentazione della richiesta di documentazione addizionale e l'esame da parte della FINMA sono gratuiti.

3.4 Cessazione dell'attività di intermediazione assicurativa

Gli intermediari assicurativi registrati che non svolgono più l'attività di intermediario assicurativo devono comunicarlo senza indugio alla FINMA in via elettronica tramite l'EHP oppure via e-mail¹⁰. Tale comunicazione consente di evitare accertamenti superflui da parte della FINMA sulla documentazione addizionale del corrispondente intermediario assicurativo successivamente al 30 giugno 2024.

4 Rispetto del termine

I singoli intermediari assicurativi sono responsabili del rispetto dei termini e delle condizioni di autorizzazione.

Il termine transitorio di cui all'art. 216c cpv. 5 OS scade il **30 giugno 2024**. In linea di principio, il termine non può essere prorogato; esso è rispettato se la domanda di documentazione addizionale è stata inoltrata alla FINMA in via elettronica sull'EHP al più tardi l'ultimo giorno utile¹¹. L'accesso al portale FINMA e all'EHP deve essere richiesto in anticipo.

Se al 30 giugno 2024 non è stata presentata alcuna richiesta, l'iscrizione nel registro pubblico della FINMA sarà stralciata.

¹⁰ Indirizzo di contatto: vermittler@finma.ch

¹¹ È possibile apportare correzioni e integrazioni alla richiesta anche dopo la scadenza del termine tramite l'EHP.

5 Informazioni utili

Le informazioni rilevanti sul nuovo regime di vigilanza sugli intermediari assicurativi sono disponibili sul [sito internet della FINMA](#). Le funzioni [MyFINMA](#) (notifiche push) e [RSS Feed](#) vi consentono di rimanere sempre aggiornati.

Inoltre, per i richiedenti sono disponibili informazioni approfondite e istruzioni sul processo relativo alla documentazione addizionale alle seguenti pagine:


- [Accesso all'EHP per intermediari assicurativi](#)
- [Guida per gli utenti: registrazione nell'EHP](#)
- [Guida rapida per cominciare: utilizzo della piattaforma EHP](#)
- Guida pratica per le richieste di nuove registrazioni e documentazione addizionale di intermediari assicurativi non vincolati in qualità di [persone fisiche esercitanti un'attività lucrativa dipendente](#)
- Guida pratica per le richieste di nuove registrazioni e documentazione addizionale di intermediari assicurativi non vincolati in qualità di [persone giuridiche, imprese individuali e società di persone](#)

Le domande sulla presente Comunicazione sulla vigilanza o sul processo relativo alla documentazione addizionale possono essere inviate all'indirizzo vermittler@finma.ch.

Appendice

Esempio di notifica in seguito alla presentazione della documentazione addizionale sull'EHP.

I dati trasmessi vengono verificati: «Documentazione addizionale– persona fisica»

 No-Reply
An

Signore o signora

Viene controllata la domanda seguente dalla FINMA:

- Nome dell'intermediario assicurativo:
- Dati trasmessi: Documentazione addizionale
- Data della prima trasmissione 29.04.2024
- Persona responsabile:

Link ai dati trasmessi: <https://ehp.finma.ch/eingabe/>

Distinti saluti

Eidgenössische Finanzmarktaufsicht FINMA
Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers
Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari FINMA
Swiss Financial Market Supervisory Authority FINMA
Laupenstrasse 27, CH-3003 Bern

Esempio